

Deliberazione della Giunta Regionale 12 maggio 2025, n. 11-1105

Parere ex articolo 23 del D.Lgs n. 152/2006 nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 42,89 MW, presentato da Baltex Piemonte 3 Novara S.r.l. nel Comune di Novara (NO). [ID:13416].



Seduta N° 71

Adunanza 12 MAGGIO 2025

Il giorno 12 del mese di maggio duemilaventicinque alle ore 09:55 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Maurizio Raffaello MARRONE - Andrea TRONZANO

DGR 11-1105/2025/XII

OGGETTO:

Parere ex articolo 23 del D.Lgs n. 152/2006 nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 42,89 MW, presentato da Baltex Piemonte 3 Novara S.r.l. nel Comune di Novara (NO). [ID:13416].

A relazione di: Marnati

Premesso che:

il decreto legislativo n. 152/2006 nella Parte seconda recepisce la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; gli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006 definiscono le differenti fasi delle procedure di VIA;

la legge regionale 19 luglio 2023, n. 13 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)”, all'articolo 5, comma 4, prevede che con provvedimento deliberativo della Giunta regionale sia definita la composizione dell'Organo Tecnico Regionale, nonché l'organizzazione e le modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale in riferimento alle categorie di progetto sottoposte alle procedure di VIA di competenza regionale;

la deliberazione della Giunta regionale n. 14-8374 del 29 marzo 2024 di approvazione della composizione dell'Organo tecnico regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e dell'organizzazione e delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la

valutazione d'impatto ambientale (VIA), i provvedimenti di competenza regionale e i pareri sulle procedure nazionali per la VIA ha, tra l'altro, stabilito che relativamente alla procedura di partecipazione alla fase di valutazione nazionale il parere regionale venga rilasciato con provvedimento deliberativo della Giunta regionale.

Richiamato che:

il decreto legislativo n. 199/2021 dà attuazione alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

la DGR n. 58-7356 del 31 luglio 2023, ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003, articolo 12, comma 7, ha approvato le indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il suddetto decreto legislativo n. 199/2021;

il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con decreto del 21 giugno 2024, ha dettato principi e criteri omogenei per l'individuazione da parte delle Regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento dell'obiettivo nazionale al 2030, in linea con il principio della neutralità tecnologica.

Preso atto che:

in data 12 dicembre 2024 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha acquisito dalla Società proponente, Baltex Piemonte 3 Novara S.r.l., ai sensi dell'articolo 23 del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale relativa al progetto per la "realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 42,89 MW nel Comune di Novara (NO)", con connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) nel territorio del medesimo Comune, nell'ambito della quale la Regione Piemonte è chiamata ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del suddetto decreto legislativo;

in data 28 febbraio 2025, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE, ha comunicato alla Regione Piemonte e agli altri Enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul proprio sito web e la conseguente decorrenza dei termini (30 giorni) per l'espressione dei rispettivi pareri.

Dato atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, "Settore Sviluppo Energetico Sostenibile":

ai fini dell'istruttoria tecnica è stato attivato in modalità asincrona lo specifico Organo tecnico regionale, con il compito di condurre gli approfondimenti tecnici necessari alla predisposizione del parere regionale previsto dal sopra citato articolo 24;

in particolare, il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, con nota prot. n. 36199 del 6 marzo 2025, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, "Settore Sviluppo Energetico Sostenibile", la struttura regionale competente a espletare l'endoprocedimento di espressione del parere regionale, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni regionali "Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica", "Agricoltura e cibo", "Competitività del sistema regionale", "Sanità e Welfare";

nell'ambito dei lavori istruttori dell'Organo Tecnico regionale è stata indetta, in forma semplificata e modalità asincrona, la Conferenza di servizi, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, richiedendo la partecipazione, quali soggetti istituzionali interessati, della Provincia di Novara, del Comune di Novara (NO), dell'ASL NO e, in qualità di supporto tecnico-scientifico dell'Organo tecnico regionale, dell'ARPA Piemonte nonché dei funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell'istruttoria tecnica;

in data 14 marzo 2025 ha avuto luogo in forma telematica la riunione istruttoria dell'Organo tecnico regionale;

con riferimento al quadro programmatico e alla descrizione sintetica del progetto presentato, quale esito dell'istruttoria si riportano i seguenti punti di sintesi:

il suddetto progetto rientra tra quelli disciplinati dall'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo

n. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di competenza statale, di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del medesimo decreto, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I bis del medesimo decreto;

il progetto, sotto il profilo programmatico, si confronta con l'obiettivo strategico delineato dal PNIEC di garantire al 2030 la transizione verso un modello di generazione distribuita sempre più partecipato da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché di conseguire il target prefissato di consumi finali lordi da soddisfarsi mediante le stesse, mentre con riferimento agli obiettivi di pianificazione energetica regionale esso concorre al conseguimento del *target* di *burden sharing* per il Piemonte stabilito dal sopra citato DM 21 giugno 2024 in 4.991 MWe di potenza aggiuntiva al 2030;

il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico costituito da circa 67.500 moduli posizionati a terra da 635 Wp ciascuno, con una producibilità attesa pari a 69,7 GWh/anno e una potenza complessiva pari a 42,89 MW nel territorio del Comune di Novara (NO), in località "Cascina Santa Maria", in un'area a destinazione d'uso agricola di superficie pari a oltre 81 ha, di cui oltre 58 ha destinati al mantenimento di attività agrarie, in terza e seconda classe di capacità d'uso del suolo, a circa 0,52 km dal centro abitato di Olengo, nonché a 1,2 km da quello di Novara;

il sito interessato non rientra tra le aree considerate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili dall'articolo 20, comma 8, del d. lgs. n. 199/2021;

la componente agronomica del progetto proposto prevede colture foraggere annuali (cerealicole e/o leguminose) e colture prative poliennali o permanenti (specie mellifere);

il progetto prevede, quali misure di mitigazione, la realizzazione di fasce perimetrali, della larghezza di 5 m. e costituite da due filari, uno arboreo e uno arbustivo, aventi il duplice scopo di mitigare l'impatto visivo e potenziare le funzioni ecologico-ambientali di connessione (corridoi ecologici). Inoltre, è stata prevista una fascia boscata, di larghezza variabile, allo scopo di connettere la fascia di mitigazione con i nuclei arborei presenti nell'area vasta;

l'area di impianto è classificata dal vigente PRG del Comune di Novara in parte nella classe di idoneità geomorfologica all'utilizzazione urbanistica "Iib", non sottoposta a particolari vincoli, e in parte nella classe "IIIa3", che riguarda aree inedificate costituite da terreni con caratteristiche geotecniche mediocri o scadenti, caratterizzate da scarpate di altezza maggiore di 3 metri.

l'intera area di intervento è ricompresa all'interno del bene paesaggistico denominato "Località Bicocca e Valle dell'Arbogna in Comune di Novara" istituito ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo n. 42/2004 e riconosciuto con D.G.R. n. 135-13400 del 09/03/1992;

per quanto attiene alle opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), il progetto prevede un collegamento in cavo a 30 kV di 6,3 km tra l'impianto di generazione e una Sottostazione elettrica 30/132 kV posta al servizio di una pluralità di impianti, da realizzarsi nelle vicinanze della Stazione Elettrica (SE) 220/132 kV denominata "Novara Sud" in località Cortenova in Comune di Novara, che verrà connessa in antenna con la predetta SSE tramite un collegamento in cavo a 132 kV.

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche del sopra citato "Settore Sviluppo Energetico Sostenibile": con riferimento all'analisi delle alternative, nello Studio d'Impatto Ambientale a pag. 166, si legge che *"sono state attentamente esaminate alcune potenziali alternative di localizzazione valutando i vari condizionamenti di carattere urbanistico-ambientale.."*, ma senza produrre informazioni circa i siti analizzati volte a dimostrare che l'area in progetto scelta rappresenti la migliore e più ragionevole soluzione localizzativa. Al riguardo, la conclusione cui giunge il Proponente, che *"la specifica ubicazione prescelta risulti preferibile rispetto a potenziali siti alternativi individuabili nel settore di studio"* non è supportata da un'analisi di confronto tra i siti che si dice di aver analizzato e il sito su cui è ricaduta la scelta, che richiede tuttavia particolare attenzione dal punto di vista ambientale e territoriale, ricadendo all'interno di un vincolo paesaggistico;

poiché, come sopra ricordato, gli interventi nel loro complesso risultano ricadere all'interno di un vincolo di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo n. 42/2004, così come

riconosciuto con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.G.R. n. 135-13400 del 09/03/1992 avente per oggetto: *“Integrazione degli elenchi delle località soggette a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 - Località Biccoca e Valle dell'Arbogna”* in Comune di Novara, di cui alla scheda A080 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, la scelta localizzativa operata dal Proponente risulta del tutto inopportuna. Infatti, per la realizzazione dell'intervento dovranno essere effettuati interventi di trasformazione complessiva su una porzione di territorio assai rilevante (81 ha), per adattarla a un diverso tipo di utilizzo, che appaiono critici in rapporto ai sopracitati obiettivi di tutela;

risulta carente anche l'analisi degli impatti cumulativi, non solo visivi, derivanti dalla previsione degli altri impianti, ancorché non già esistenti o autorizzati, ma ancora in fase di autorizzazione, come nel caso dei progetti che interessano il Comune di Granozzo con Monticello (55 ha) e i Comuni di Novara, Trecate e Romentino (103 ha) in un raggio di 7 km dall'impianto in progetto, rendendo auspicabile un'implementazione dell'analisi del “Cumulo con altri progetti” più rispondente alla situazione potenzialmente in atto;

le porzioni del sito che risultano interessate da classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzo urbanistico IIIa3 non consentono la localizzazione dell'impianto in quanto intervento diversamente localizzabile.

Preso atto che, come da documentazione agli atti del medesimo “Settore Sviluppo Energetico Sostenibile”, durante i lavori della Conferenza di Servizi, sono stati acquisiti i pareri degli enti locali territoriali e dei soggetti istituzionali interessati, elencati e sintetizzati in un documento tecnico.

Dato atto, infine, che con riferimento al progetto per la “realizzazione di un nuovo impianto agrivoltaico della potenza di 42,89 MW presentato da Baltex Piemonte 3 Novara S.r.l. nel Comune di Novara (NO)”:

- alla luce delle considerazioni sopra riportate e più analiticamente trattate nell'ambito della documentazione a tale fine redatta, in esito all'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte, tenuto conto delle risultanze della Conferenza di Servizi e dei pareri agli atti dei soggetti istituzionali interessati, allo stato dell'arte della documentazione presentata dal Proponente, la valutazione operata evidenzia aspetti di marcata criticità correlati alla scelta localizzativa operata dal Proponente di interessare un'area soggetta al vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo n. 42/2004, così come riconosciuto con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.G.R. n. 135-13400 del 9 marzo 1992 avente per oggetto: *“Integrazione degli elenchi delle località soggette a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 - Località Biccoca e Valle dell'Arbogna”* in Comune di Novara, di cui alla scheda A080 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte;

- inoltre, la presenza di aree a pericolosità geomorfologica di classe IIIa3 all'interno del sito di progetto non consente la localizzazione dell'impianto in quanto intervento diversamente localizzabile.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di prendere atto delle risultanze istruttorie sintetizzate in premessa e più dettagliatamente rappresentate nell'Allegato 1 facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e conseguentemente di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152/2006, e nel rispetto della DGR n. 14-8374 del 29 marzo 2024, un parere in cui:

- ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sul progetto di "realizzazione di un nuovo impianto agrivoltaico della potenza di 42,89 MW presentato da Baltex Piemonte 3 Novara S.r.l. nel Comune di Novara (NO)" nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale, allo stato attuale, si evidenziano profili di marcata criticità dell'opera, in ragione della sua interferenza con un'area tutelata ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo n. 42/2004, così come riconosciuto con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.G.R. n. 135-13400 del 9 marzo 1992 avente per oggetto: *"Integrazione degli elenchi delle località soggette a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 – Località Bicocca e Valle dell'Arbogna"* in Comune di Novara, di cui alla scheda A080 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte;

- parimenti si esprime marcata criticità in relazione all'interessamento di porzioni del sito di progetto da parte di aree di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzo urbanistico IIIa3 che, allo stato attuale, non consentono la localizzazione dell'impianto in quanto intervento diversamente localizzabile;

con spirito collaborativo si rappresentano alcune prime considerazioni istruttorie in ordine all'impianto agrivoltaico, così come sintetizzate nel suddetto Allegato 1;

di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, "Settore Sviluppo Energetico sostenibile", l'invio della copia della presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152/2006, per il prosieguo dell'iter di competenza;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-1105-2025-All_1-DGR_Novara_Allegato1_def.odt.pdf



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Decreto legislativo n.152/2006. Parere regionale sul procedimento di Valutazione di impatto ambientale di competenza statale inerente al progetto di un impianto agri-voltaico e opere connesse della potenza di 42,89 MW nel Comune di Novara (NO), presentato da Baltex Piemonte 3 Novara S.r.l.. Considerazioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera.

Indice generale

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO E ASPETTI GENERALI.....	2
2. CONTRIBUTI ISTRUTTORI DELL'ORGANO TECNICO REGIONALE, PARERI ESPRESSI DAGLI ENTI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI.....	3
Contributi espressi dai membri dell'Organo Tecnico regionale.....	3
Pareri espressi dagli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi.....	3
3. ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI COME VALUTATI NEI CONTRIBUTI ISTRUTTORI E NEI PARERI.....	5
Aspetti urbanistici.....	5
Paesaggio.....	6
Aspetti relativi alla flora, fauna ed ecosistemi.....	7
Alternative progettuali e Impatti cumulativi.....	8
Rumore.....	9
Piano di monitoraggio ambientale (PMA).....	9
4. CONCLUSIONI DELL'ISTRUTTORIA.....	10

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO E ASPETTI GENERALI

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico costituito da circa 67.500 moduli posizionati a terra da 635 Wp ciascuno, con una producibilità attesa pari a 69,7 Gwh/anno e una potenza complessiva pari a 42,89 MW nel territorio del Comune di Novara (NO), in località "Cascina Santa Maria", in un'area a destinazione d'uso agricola di superficie pari a oltre 81 ha, di cui oltre 58 ha destinati al mantenimento di attività agrarie, in terza e seconda classe di capacità d'uso del suolo, a circa 0,52 km dal centro abitato di Olengo, nonché a 1,2 km da quello di Novara;

il sito interessato non rientra tra le aree idonee di cui all'articolo 20, comma 8 del d. lgs. n. 199/2021;

la componente agronomica del progetto proposto prevede colture foraggere annuali (cerealicole e/o leguminose) e colture prative poliennali o permanenti (specie mellifere);

il progetto prevede, quali misure di mitigazione, la realizzazione di fasce perimetrali, della larghezza di 5 m. e costituite da due filari, uno arboreo e uno arbustivo, aventi il duplice scopo di mitigare l'impatto visivo e potenziare le funzioni ecologico-ambientali di connessione (corridoi ecologici). Inoltre, è stata prevista una fascia boscata, di larghezza variabile, allo scopo di connettere la fascia di mitigazione con i nuclei arborei presenti nell'area vasta;

l'area di impianto è classificata dal vigente PRG del Comune di Novara in parte nella classe di idoneità geomorfologica all'utilizzazione urbanistica "IIb", non sottoposta a particolari vincoli, e in parte nella classe "IIla3", che riguarda aree inedificate costituite da terreni con caratteristiche geotecniche mediocri o scadenti, caratterizzate da scarpate di altezza maggiore di 3 metri.

in ultimo, si osserva che l'intera area di intervento è ricompresa all'interno del bene paesaggistico denominato "Località Bicocca e Valle dell'Arbogna in Comune di Novara" istituito ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lett. c) e d) del d. lgs. n. 42/2004 e riconosciuto con D.G.R. n. 135-13400 del 09/03/1992;

per quanto attiene alle opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), il progetto prevede un collegamento in cavo a 30 kV di 6,3 km tra l'impianto di generazione e una Sottostazione elettrica 30/132 kV posta al servizio di una pluralità di impianti, da realizzarsi nelle vicinanze della Stazione Elettrica (SE) 220/132 kV denominata "Novara Sud" in località Cortenova in Comune di Novara, che verrà connessa in antenna con la predetta SSE tramite un collegamento in cavo a 132 kV.

2. CONTRIBUTI ISTRUTTORI DELL'ORGANO TECNICO REGIONALE, PARERI ESPRESSI DAGLI ENTI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI.

Contributi espressi dai membri dell'Organo Tecnico regionale

- Nota prot. n. 11492 del 18 marzo 2025 del Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania, in cui si comunica che, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare e che le opere in progetto non hanno interferenze con corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico di competenza;
- nota prot. n. 24334 del 20 marzo 2025 di ARPA Piemonte in cui si rilevano carenze dello Studio d'Impatto Ambientale, in particolare riguardo alle interferenze legate alla sottostazione elettrica, ma che comunque si ritiene che gli impatti, ove presenti, siano reversibili e mitigabili. Si riportano a titolo collaborativo gli elementi che dovranno essere presi in considerazione per la formulazione delle eventuali condizioni ambientali;
- nota prot. n. 12446 del 24 marzo 2025 del Settore regionale Geologico in cui si rileva che l'obbligo ed esigenza di acquisire riscontri diretti attraverso l'esecuzione di ulteriori indagini geognostiche in ottemperanza ai disposti delle N.T.C. 2018, che dovranno chiarire gli aspetti litostratigrafici ancora indefiniti e dissipare qualsiasi incertezza sulle caratteristiche litologiche del sottosuolo per orientare la scelta della tipologia di fondazione ed il relativo dimensionamento, deve essere assolto nell'attuale fase di progettazione;
- nota prot. n. 47465 del 25 marzo 2025 del Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale in cui si rileva un impatto sul bene paesaggistico vincolato ai sensi dell'art. 136, c. 1, lett c) e d) del D.Lgs n. 42/2004 in quanto oggetto di provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico di cui alla D.G.R. n. 135-13400 del 09/03/1992 avente per oggetto: "Integrazione degli elenchi delle localita' soggette a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 - Localita' Bicocca e Valle dell'Arbogna", determinato dalla non coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni vincolanti del dispositivo di tutela. Si rilevano inoltre carenze della documentazione progettuale in generale e con particolare riferimento all'analisi degli impatti cumulativi;
- mail del 25 marzo 2025 del Settore regionale Emissioni e rischi ambientali in cui si rileva che gli impatti, ove presenti, siano reversibili e mitigabili. Si riportano a titolo collaborativo gli elementi che dovranno essere presi in considerazione per la formulazione delle eventuali condizioni ambientali;
- nota prot. n. 3318 del 26 marzo 2025 del Settore regionale Polizia Mineraria, Cave e Miniere in cui si rileva che, limitatamente agli aspetti di competenza, gli interventi previsti non determinino impatti ambientali significativi;
- nota prot. n. 10029 del 29 aprile 2025 della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, in cui si rileva che il progetto è rispondente ai requisiti per gli impianti agrivoltaici stabiliti dalla DGR 58-7356 Piemonte, ma si rilevano carenze dello Studio d'Impatto Ambientale riguardo all'analisi dei potenziali impatti dell'impianto dovuti alla sottrazione di *habitat* e di elementi della connessione ecologica, alle interferenze dell'impianto di illuminazione e della recinzione perimetrale con le componenti biotiche.

Pareri espressi dagli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi

- Nota prot. n. 16256 del 10 marzo 2025 di Azienda Sanitaria Locale di Novara in cui si esprime nulla osta alla realizzazione dell'opera con alcune prescrizioni per la progettazione delle opere a verde e per la fase di cantiere;
- nota prot. n. 37923 del 21 marzo 2025 del Comune di Novara, in cui si rilevano criticità in relazione alla rilevante porzione di impianto ricadente in area in classe di pericolosità geomorfologica e d'idoneità all'utilizzo urbanistico IIIa3, ove è unicamente consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico non altrimenti localizzabili. Nel caso in

argomento, infatti, si ritiene che tali opere siano diversamente localizzabili e che le localizzazioni alternative devono essere contemplate nel SIA. Inoltre, si rileva, stante la collocazione dell'impianto in area tutelata dalla Legge 1497 del 1939 e dalla D.G.R. n. 135-13400 del 09/03/1992, che gli sbancamenti e la movimentazione del terreno proposti si pongono in contrasto con la scheda A80 di tale vincolo. Pertanto, il Comune di Novara ritiene che l'impianto agrivoltaico in esame debba trovare una diversa localizzazione;

- nota prot. n. 9153 del 25 marzo 2025 della Provincia di Novara in cui si comunica che si ritiene necessario rivedere la progettazione al fine di poter escludere significativi impatti, negativi e irreversibili, dell'impianto fotovoltaico sulle componenti paesaggistica ed ecologica.

3. ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI COME VALUTATI NEI CONTRIBUTI ISTRUTTORI E NEI PARERI

Si analizzano nel seguito le criticità relative ai singoli aspetti ambientali.

Aspetti urbanistici

L'area di impianto è classificata dal vigente PRG del Comune di Novara in parte nella classe di idoneità geomorfologica all'utilizzazione urbanistica "IIb", non sottoposta a particolari vincoli, e in parte nella classe "IIIa3", che riguarda aree inedificate costituite da terreni con caratteristiche geotecniche mediocri o scadenti, caratterizzate da scarpate di altezza maggiore di 3 metri. In tale classe il PRGC ha ricompreso le aree ove siano presenti avvallamenti, piuttosto diffusi nella porzione meridionale del territorio comunale di Novara, al fine di preservare le linee di drenaggio naturali esistenti.

Si rammenta che ai sensi del PEAR Regione Piemonte sono da considerarsi aree non idonee alla localizzazione degli impianti fotovoltaici a terra quelle individuate come aree di Classe IIIa e IIIc nella "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP/96, compresa negli elaborati dei Piani Regolatori Comunali vigenti. Pertanto, pare confutabile l'affermazione prodotta dal Proponente a pag. 36 della Relazione Tecnica Generale, secondo cui le indicazioni di inidoneità stabilite dal PEAR si applicherebbero solamente agli impianti fotovoltaici con moduli posizionati a terra e non agli impianti agrivoltaici.

La disciplina per le opere previste in classe "IIIa3" sono normate dagli artt. 33, 35 e 37 delle NdA del PRGC. In particolare il comma 37.7 prevede che siano realizzabili opere pubbliche o di interesse pubblico, non altrimenti localizzabili, attinenti alla produzione e al trasporto dell'energia, se non in contrasto con le norme del PAI, i cui progetti siano stati redatti sulla base di rigorosi accertamenti geologici, geotecnici, idrogeologici e idraulici che stabiliscano gli accorgimenti tecnici atti a garantire la fattibilità degli interventi stessi nell'ambito di requisiti di sicurezza propria e tali da non aggravare la situazione di pericolosità esistente.

Per quanto riguarda il requisito che prevede la non altrimenti localizzabilità dell'opera, al fine di superare il vincolo di pericolosità geomorfologica sopra citato, si rileva che il Comune di Novara, in qualità di autorità competente, ha stabilito che le opere siano diversamente localizzabili, invitando la Società proponente a rivedere il progetto trovando una diversa collocazione dell'impianto agrivoltaico.

Per quanto riguarda il requisito secondo cui i progetti devono essere redatti sulla base di rigorosi accertamenti, si rileva che l'obbligo e l'esigenza di acquisire riscontri diretti attraverso l'esecuzione di ulteriori indagini geognostiche che, in ottemperanza ai disposti delle N.T.C. 2018, dovranno chiarire gli aspetti litostratigrafici ancora indefiniti e dissipare qualsiasi incertezza sulle caratteristiche litologiche del sottosuolo per orientare la scelta della tipologia di fondazione e il relativo dimensionamento, devono essere assolti nell'attuale fase di progettazione e non demandati alla fase di progettazione esecutiva.

Si segnala che l'area di impianto ricade interamente all'interno del perimetro del *Piano Paesistico Terrazzo Novara Vespolate (PPTNV)*, parzialmente nell'area di salvaguardia ambientale "Parco della Battaglia", ed è vincolata anche da piani sovracomunali, in particolare dalle "Prescrizioni specifiche" della SCHEDA A080 della Tav.P2 del Ppr. Per una analisi di dettaglio degli aspetti paesaggistici si rimanda al punto successivo, ma si evidenzia comunque che gli sbancamenti e la movimentazione del terreno proposti si pongono in contrasto con la scheda A80 del vincolo PPR.

Paesaggio

L'area di impianto e le opere di connessione si collocano nell'ambito paesaggistico "Pianura Novarese" (n. 18) di cui alla Tavola P3 Piano Paesaggistico Regionale (Ppr). Dall'analisi della Tavola P4 del Ppr risultano interferite le seguenti componenti paesaggistiche:

- "aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari";
- "aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico – area umida";
- "insediamenti rurali – aree rurali di pianura o collina";
- "aree di elevato interesse agronomico";
- nuclei di cascine facenti parte dei "Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale" alternate a meno estesi "territori coperti da foreste e da boschi";

Il tracciato del cavidotto di connessione alla Stazione Elettrica interferisce con la "Zona fluviale interna" del Torrente Arbogna, tutelata ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. c) del D.Lgs 42/2004 di cui alla Tav. P2 del Ppr, ed eventuali limitati territori a copertura boscata, di cui all'art. 142, c. 1, lett. g);

Il cavidotto interrato e la SSE Utente ricadono in "area rurale di specifico interesse paesaggistico", tipo SV5-Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi, **quali** le risaie.

L'area di impianto e le opere di connessione ricadono nell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.G.R. n. 135-13400 del 09/03/1992 avente per oggetto: "Integrazione degli elenchi delle localita' soggette a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939 n.1497 - Localita' Bicocca e Valle dell'Arbogna" in Comune di Novara, di cui alla scheda A080 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte.

Tale ambito corrisponde alla porzione Sud del territorio del Comune di Novara compresa tra l'abitato, il torrente Agogna ed il canale Quintino Sella, che presenta oltre che rilevanza storica e culturale anche singolare interesse ambientale e paesistico, discendente dalla morfologia dei luoghi di pianura o debolmente ondulati con alternanza tra campi coltivati, zone boscate ed alberate tra radi cascinali, taluni di interesse storico e documentario.

L'area è quindi vincolata ai sensi dell'art. 136, c. 1, lett c) e d) del D.Lgs n. 42/2004 e si applicano, in aggiunta alle disposizioni contenute negli articoli delle Norme di Attuazione degli strumenti pianificatori (Ppr, PPTNV, ecc) le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda A080 del menzionato Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte, che prevedono, tra l'altro:

- il mantenimento della "(...) leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale costituiti dalla trama agricola, dalla rete irrigua, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell'andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazioni morfologiche, se non finalizzati al mantenimento dell'assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole" tra cui "(...) la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi (...)";
- il divieto di impiego "(...) di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista" anche per i fabbricati a servizio dell'attività agricola;
- la limitazione delle nuove urbanizzazioni nelle aree agricole a contorno dei nuclei di Torrion Quartara e Olengo in affaccio verso gli spazi aperti ai soli casi in cui sia dimostrata "(...) l'impossibilità di soddisfare le nuove esigenze mediante interventi di riuso, recupero e adeguamento delle preesistenze o mediante l'utilizzo di aree intercluse",
- il divieto di apertura di nuovi siti di cava e di sistemazioni agrarie che prevedano l'asportazione di materiale argilloso non finalizzate al miglioramento fondiario e comportanti una differenza tra la quota del piano campagna finale recuperato e il piano di campagna originario non compresa tra +/-50 cm;

- il mantenimento del sistema della viabilità minore “(...) nella sua integrità con specifica attenzione *alla conservazione delle strade bianche*”;

Il progetto proposto prevede, all'interno del bene paesaggistico tutelato, interventi di trasformazione complessiva di una rilevante porzione di territorio (circa 81 ettari), ma la soluzione progettuale non è coerente con le prescrizioni vincolanti del dispositivo di tutela, teso proprio a scongiurare opere che determinino la compromissione dell'ampio contesto agrario.

Infatti:

- le opere non consentono la conservazione della percezione visiva del paesaggio agrario circostante e il mantenimento della leggibilità e riconoscibilità del sistema composto dalla trama agricola, dalla rete irrigua, dalle viabilità minori e dalle alberature/elementi lineari che si sviluppano lungo la rete irrigua stessa;
- sono previste piantumazioni di elementi vegetali lineari lungo il perimetro del campo solare, finalizzate a ridurre l'impatto visivo dell'impianto ma che di fatto interrompono la continuità paesaggistica delle aree libere, apprezzabile anche dagli itinerari/percorsi destinati alla fruizione dell'ambiente e del paesaggio, e che non possono evitare la cancellazione dei segni del paesaggio agrario determinata dalla realizzazione di infrastrutture ad esso estranee.
- il progetto prevede la realizzazione di strutture metalliche a vista;
- sono previste opere di attraversamento della rete irrigua rappresentata da canali, rogge, fossi e fontanili, in particolare per la realizzazione dei cavidotti interni ed esterni al parco solare;
- sono previste opere di risistemazione e impermeabilizzazione delle viabilità minori;
- sono previste opere di sbancamento e movimentazione del terreno.

Si osserva, inoltre, che non sono state analizzate nello Studio di Impatto Ambientale alternative localizzative esterne all'ambito vincolato.

Si rileva infine la carenza di documentazione progettuale completa, grafica oltre che illustrativa, relativa alle opere di connessione alla RTN, che illustri il progetto dei manufatti edilizi non solo a livello di soluzioni tipologiche standard, bensì finalizzata all'inserimento di questi ultimi nel contesto tutelato, con:

- il dettaglio dei materiali e finiture da impiegare;
- le soluzioni di tutela delle viabilità interferite dal passaggio del cavidotto, anche facendo riferimento alle interferenze con itinerari/percorsi storici facenti parte della rete di fruizione segnalati nella pianificazione locale.

Si invita pertanto a prendere in considerazione adeguate alternative localizzative esterne all'ambito paesaggisticamente tutelato, tenuto conto dell' "effetto cumulo" con la presenza/previsione di altre installazioni, approfondendo i temi evidenziati al fine di individuare una collocazione compatibile con il contesto paesaggistico.

Aspetti relativi alla flora, fauna ed ecosistemi

L'impianto, mediante la realizzazione di recinzioni di ogni singolo sotto-campo, costituirebbe una frattura della connettività costituita dagli elementi di connessione aree di pianura, ma soprattutto dall'importante presenza dell'area sorgente individuata dal Progetto Novara in Rete.

Avrebbe dovuto pertanto essere definita una soluzione che non prevedesse o minimizzasse allo stretto necessario le recinzioni interne ai singoli campi. In particolare, in relazione alla recinzione prevista si ritiene che, non solo il posizionamento di soli n. 9 ingressi, in corrispondenza della locale viabilità rurale abbinata alla recinzione di ogni singolo sottocampo, non sia sufficiente a garantire un' adeguata permeabilità al passaggio della fauna di medio-piccola taglia, ma potrebbe costituire per contro una sorta di trappola. Avrebbe dovuto essere definita una modalità di recinzione che

consentisse il libero passaggio della fauna minore richiamando a tal proposito anche la presenza della “Zona di ripopolamento e cattura” come individuate dal Piano Faunistico Provinciale.

Considerato che lo scavo dei cavidotti interrati verrà realizzato all'interno delle strade esistenti, il percorso avrebbe dovuto essere descritto in maniera più puntuale, visto il particolare contesto ambientale, al fine di valutare eventuali interferenze puntuali.

Occorre sottolineare che la stazione elettrica di nuova realizzazione verrà presumibilmente utilizzata anche da altri impianti in istruttoria (Granozzo con Monticello – DS Italia e Novara Fraz. Torrion Quartara – Edison Rinnovabili). Si ritiene pertanto che sarebbe stata necessaria una valutazione complessiva dei tracciati dei diversi elettrodotti per minimizzare gli impatti dei cantieri, dal punto di vista ambientale e delle loro possibili interferenze. Sulla base della durata presunta dei lavori (sia di impianto, sia di connessione), avrebbero dovuto essere analizzati i possibili impatti nei confronti della fauna, in funzione dei periodi di nidificazione e cura della prole.

Il progetto prevede la realizzazione di una recinzione perimetrale interrata per 0.30 m e la predisposizione, ogni 50 m, di varchi aventi dimensioni 0.25 m x 0.25 m. Per rendere permeabile l'intera area al passaggio della fauna di piccola taglia la recinzione non avrebbe dovuto essere interrata ma sollevata. Non risulta una ordinanza che imponga nel Comune di Novara la predisposizione di recinzioni interrate per contrastare la diffusione della Peste Suina Africana.

Alternative progettuali e Impatti cumulativi

Nello Studio d'Impatto Ambientale non sono state messe a confronto ed analizzate soluzioni progettuali alternative, ma la sola alternativa zero, ossia assenza di progetto con perdurare dell'attuale produzione agricola ordinaria, posta a confronto con l'alternativa uno che vede il realizzarsi di un parco fotovoltaico.

Occorre sottolineare che la descrizione delle alternative ragionevoli del progetto è prevista dal Dlgs 152/2006 (p.to 2 All.VII alla Parte Seconda). Le stesse non devono essere sviluppate unicamente in relazione agli aspetti di tipo localizzativo, ma anche proponendo rimodulazioni dell'opera per renderla, nel medesimo sito, meno impattante.

Sempre in riferimento all'analisi delle alternative, nello Studio d'Impatto Ambientale a pag. 166, si legge che *“sono state attentamente esaminate alcune potenziali alternative di localizzazione valutando i vari condizionamenti di carattere urbanistico-ambientale..”*, ma senza produrre informazioni circa i siti analizzati volte a dimostrare che l'area in progetto scelta rappresenti la migliore e più ragionevole soluzione localizzativa.

La conclusione cui giunge il Proponente, che *“la specifica ubicazione prescelta risulti preferibile rispetto a potenziali siti alternativi individuabili nel settore di studio”* non è supportata da un'analisi di confronto tra i siti che si dice di aver analizzato e il sito su cui è ricaduta la scelta, che richiede tuttavia particolare attenzione dal punto di vista ambientale e territoriale, ricadendo all'interno di un vincolo paesaggistico.

Non si condivide la conclusione riportata nel SIA, secondo cui l'intervento proposto rappresenta l'unica soluzione localizzativa, in virtù della sua immediata realizzabilità e sostenibilità economica, criteri questi che non si ritiene siano alla base di una corretta analisi ambientale delle alternative.

Per valutare l'impatto cumulativo, il Proponente ha preso in considerazione i dati rilevati da una ricognizione effettuata in data 20/11/2024 sul sito della Provincia di Novara sezione “Autorizzazioni rilasciate dalla Provincia ai sensi del D.Lgs. 387/03”: entro un buffer di 5 km non risulta la presenza di altri impianti agrivoltaici o fotovoltaici esistenti o autorizzati.

Tuttavia, sulla base una più recente ricognizione degli impianti realizzati/autorizzati/in valutazione nell'area, effettuata da ARPA Piemonte risulta che, entro un buffer di 7 km, sono presenti n.2 impianti in fase di valutazione:

- Impianto agrivoltaico denominato "Granozzo" nel comune di Granozzo con Monticello (NO) con estensione di circa 55,58 ha;
- Impianto agrivoltaico denominato "Novara PV-001" nei comuni di Novara, Romentino e Tre-cate con estensione di circa 103 ha.

Si fa presente che l'impianto "Granozzo" risulta collegato alla medesima futura sottostazione elettrica del presente progetto, prossima alla SE "Novara sud" di Novara.

L'approccio utilizzato per studiare l'impatto cumulativo non è nuovamente condivisibile, essendosi limitato a rilevare la presenza o assenza di impianti esistenti. Una corretta valutazione degli effetti cumulativi deve considerare tutte le sorgenti di potenziale impatto cumulativo tra cui anche i progetti di altri operatori per i quali sia in corso una procedura ambientale o l'iter autorizzativo.

E' bene evidenziare che la presenza di diversi impianti immessi all'interno di una determinata area territoriale, creano un cambiamento dello stato dei luoghi (a lungo termine), in contrasto con la naturalità paesaggistica del contesto, che non si ritiene possa considerarsi trascurabile

Rumore

Le valutazioni sul clima acustico sono state oggetto di uno specifico studio previsionale dell'impatto acustico riferito alle fasi di realizzazione e di esercizio dell'impianto.

Tuttavia, si osserva che le valutazioni del Proponente non hanno tenuto conto della realizzazione della SSE.

Piano di monitoraggio ambientale (PMA)

Il progetto ha previsto un Piano di monitoraggio ambientale, tuttavia il PMA non fa riferimento ai requisiti D ed E delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, pubblicate nel giugno 2022 dal Dipartimento per l'Energia del Ministero della Transizione Ecologica:

- REQUISITO D: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.
- REQUISITO E: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

4. CONCLUSIONI DELL'ISTRUTTORIA

Si evidenziano profili di marcata criticità dell'opera, in ragione della sua interferenza con un'area tutelata ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lett. c) e d) del d. lgs. n. 42/2004, così come riconosciuto con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.G.R. n. 135-13400 del 09/03/1992 avente per oggetto: "Integrazione degli elenchi delle località soggette a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 - Località Bicocca e Valle dell'Arbogna" in Comune di Novara, di cui alla scheda A080 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte.

Si evidenziano parimenti profili di marcata criticità in relazione all'interessamento di porzioni del sito di progetto da parte di aree di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzo urbanistico IIIa3 che, allo stato attuale, non consentono la realizzazione dell'impianto, ritenuto diversamente localizzabile.